

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4462 del 01/08/2025
Oggetto	LR 7/2004. VARIANTE A REGOLARIZZAZIONE DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI DUE AREE DEL DEMANIO IDRICO SITUATE IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE CONCA NEL COMUNE DI SAN CLEMENTE (RN), AD USO INVASO E AREE PERTINENZIALI DELL'ESISTENTE STABILIMENTO INDUSTRIALE E N. 3 SCARICHI. RICHIEDENTE: CERAMICA DEL CONCA S.P.A. - PROCEDIMENTO RN06T0009.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4637 del 01/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno uno AGOSTO 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: LR 7/2004. VARIANTE A REGOLARIZZAZIONE DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI DUE AREE DEL DEMANIO IDRICO SITUATE IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE CONCA NEL COMUNE DI SAN CLEMENTE (RN), AD USO INVASO E AREE PERTINENZIALI DELL'ESISTENTE STABILIMENTO INDUSTRIALE E N. 3 SCARICHI. RICHIEDENTE: CERAMICA DEL CONCA S.P.A. - PROCEDIMENTO RN06T0009.

IL DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 “Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale”, successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con D.D.G. n.124 del 19/12/2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia della Regione Emilia-Romagna - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini n. DET-AMB-2024-2148 del 15/04/2024, con la quale è stato rilasciato fino al 31/12/2029, alla Società Ceramica del Conca S.p.a. (P.IVA 00819720400) con sede legale in comune di San Clemente (RN), il rinnovo della concessione per l'occupazione delle seguenti aree del demanio idrico situate in sponda sinistra del torrente Conca in Comune di San Clemente (RN):

- **Area 1** distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 18 antistante la particella 143 occupata da porzione di un vaso artificiale utilizzato per integrare le necessità idriche legate al ciclo produttivo dello stabilimento industriale, di superficie pari a 2.600,00 m²;
- **Area 2** distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 18 antistante la particella 81 ad uso cortilivo quale pertinenza dello stabilimento industriale di superficie pari a 8.246,00 m²;

per una superficie complessiva di 10.846,00 m²;

VISTA l'istanza, corredata dagli allegati tecnici, pervenuta in data 27/03/2025, registrata in pari data al protocollo Arpae al PG/2025/58093, con cui il Sig. Costi Luca (C.F. CSTLCU74M02I496C), in qualità di

rappresentante titolato alla firma degli atti della Società Ceramica del Conca S.p.a. (P.IVA 00819720400), ha chiesto la variante a regolarizzazione alla suddetta concessione per l'ampliamento dell'area 2 per ulteriori 131 m² (rispetto agli originari 8.246,00 m², per un totale di 8.377,00 m²) e per la presenza di n. 3 scarichi così descritti:

- **S1** interessa complessivamente il demanio idrico per m. 111,05 così distinti:
 - Manufatto per scarico acque n°S1 diametro mm 200 lunghezza m (11,42 + 5,60) fuori alveo;
 - Manufatto per scarico acque n°S1 diametro mm 500 lunghezza m (16,40 + 14,83) fuori alveo;
 - Manufatto per scarico acque n°S1 diametro mm 800 lunghezza m 62,80 fuori alveo che raccoglie anche le acque provenienti dal Comune di San Clemente.
- **S2** interessa complessivamente il demanio idrico per m. 105,39 così distinti:
 - Manufatto per scarico acque n°S2 diametro mm 800 lunghezza m 42,14 fuori alveo;
 - Manufatto per scarico acque n°S2 diametro mm 600 lunghezza m (3,02 + 1,93) fuori alveo;
 - Manufatto per scarico acque n°S2 diametro mm 500 lunghezza m 8,57 fuori alveo;
 - Manufatto per scarico acque n°S2 pozzetto di derivazione di troppo pieno (vedi planimetria e doc. fotografica allegate) fuori alveo;
 - Fosso a cielo aperto preesistente per scarico acque n°S2 lunghezza m 33,96 fuori alveo che raccoglie anche le acque provenienti dai fossi a monte dello stabilimento industriale;
 - Manufatto per scarico acque n°S2 diametro mm 1000 lunghezza m 15,77 fuori alveo che raccoglie anche le acque provenienti dai fossi a monte dello stabilimento industriale.
- **S3** interessa complessivamente il demanio idrico per m. 139,69 così distinti:
 - Fosso a cielo aperto preesistente per scarico acque n°S3 lunghezza m (36,01 + 67,43) fuori alveo che raccoglie anche le acque provenienti dai fossi a monte dello stabilimento industriale;
 - Manufatto per scarico acque n°S3 diametro mm 1000 lunghezza m 14,46 fuori alveo che

raccoglie anche le acque provenienti dai fossi a monte dello stabilimento industriale;

- Fosso a cielo aperto preesistente per scarico acque n°S3 lunghezza m 21,79 fuori alveo che raccoglie anche le acque provenienti dai fossi a monte dello stabilimento industriale.

CONSIDERATO:

1. che per le opere sopra descritte, trattandosi di regolarizzazione, si è proceduto all'attività sanzionatoria prevista dall'art. 21, comma 1) della L.R. 15 aprile 2004, n.7, per occupazione di Aree del Demanio Idrico in assenza di concessione;
2. che l'utilizzo dell'area è proseguito nel tempo senza idoneo titolo concessorio, come risulta dalla documentazione presentata in occasione della Variante di concessione, e pertanto si è proceduto a determinare gli indennizzi per l'occupazione pregressa;
3. ha versato l'importo di **€ 13.825,80** in data 29/07/2025 quale indennizzo risarcitorio per l'occupazione senza idoneo titolo concessorio calcolato per il periodo dal marzo 2021 al marzo 2025 (5 anni) a seguito della richiesta di prescrizione che è stata accolta e applicando le maggiorazioni previste per legge sulla base di quanto disposto dall'art.51 della L.R. 24/2009 come poi modificato dall'art 8 della L.R.11/2018;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n.101 del 23/04/2025 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota Prot. n. 47804 del 01/07/2025, trasmessa e registrata in pari data al protocollo Arpae PG/2025/118224, ha rilasciato relativamente alla variante il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, richiesto dallo scrivente Servizio con nota PG/2025/0066039 del 07/04/2025, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto;
- che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale

protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR n. 1174 del 10/07/2023;

- che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con Prot. 30/07/2025.0137155;

DATO ATTO:

- che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione corrente in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. n 159/2011 e s.m.i., mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo decreto, per la Società Ceramica del Conca S.p.a. inoltrata tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data 30/04/2025, da questi acquisita al prot. nr PR_RNUTG_Ingresso_0026168_20250430;
- che successivamente è stata acquisita da questi uffici la comunicazione da cui risulta che alla data del 13/05/2025 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. a carico della Società Ceramica del Conca S.p.a. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 25/03/2025, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
2. ha versato il deposito cauzionale di € 2.914,73 con versamento alla Regione di €. 125,00 in data 13/10/2006, successivamente integrato con €. 2.608,8 in data 28/11/2013, €. 106,10 in data 17/04/2020, ed infine con € 74,83 in data 01/03/2024, ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004;
3. risulta in regola con il pagamento dei canoni e ha versato il canone relativo all'annualità 2025;

PRECISATO CHE:

- considerando la variante alla concessione di cui al presente atto, si è provveduto a **rideterminare il nuovo canone 2025** e ad assoggettarlo all'aggiornamento dei criteri di calcolo

dei canoni così come stabilito dalla DGR 1717 del 28/10/2021. **L'importo così determinato è pari ad €. 4.394,81;**

- il deposito cauzionale di €. 2.914,73 versato dal richiedente deve essere integrato alla luce del nuovo canone;

DATO ATTO CHE, per quanto sopra, il richiedente:

- ha versato € 1.480,08 in data 29/07/2025 ad integrazione del deposito cauzionale già versato pari ad € 2.914,73 con versamento alla Regione di €. 125,00 in data 13/10/2006, successivamente integrato con €. 2.608,8 in data 28/11/2013, €. 106,10 in data 17/04/2020, ed infine con € 74,83 in data 01/03/2024, ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004;
- ha versato € 346,40 in data 29/07/2025 quale integrazione al canone dell'anno in corso, dando atto che il rateo 2025 (9/12) ammonta a 3.296,11 e che sono già stati versati € 2.949,71 in data 19/02/2025;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la variante della concessione per l'ampliamento dell'area 2 per ulteriori 131 m² (rispetto agli originari 8.246,00 m², per un totale di 8.377,00 m²) e per la presenza di n. 3 scarichi;
- di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2036;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonchè l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi

dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare alla Società Ceramica del Conca S.p.a. (P.IVA 00819720400) la variante a regolarizzazione della concessione per l'occupazione delle seguenti aree del demanio idrico situate in sponda sinistra del torrente Conca in Comune di San Clemente (RN):
 - **Area 1** distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 18 antistante la particella 143 occupata da porzione di un invaso artificiale utilizzato per integrare le necessità idriche legate al ciclo produttivo dello stabilimento industriale, di superficie pari a 2.600,00 m²;
 - **Area 2** distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 18 antistante la particella 81 ad uso cortilivo quale pertinenza dello stabilimento industriale di superficie complessiva pari a 8.377,00 m²;e di **n. 3 scarichi** antistanti le suddette aree, con le caratteristiche descritte in premessa. Tali occupazioni demaniali sono identificate nell'elaborato grafico allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto - codice **pratica RN06T0009**;
2. di stabilire la data di scadenza della concessione al **31/12/2036**;
3. di fissare il **deposito cauzionale in €.** **4.394,81**, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti ai sensi dell'art. 20 della LR 7/2004. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
4. di stabilire che il nuovo canone annuo solare è pari a **€.** **4.394,81** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
5. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
6. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto

- previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
7. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
 8. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
 9. di confermare quanto prescritto dall'atto Arpae n. DET-AMB-2024-2148 del 15/04/2024 ad eccezione di quanto stabilito dal presente atto;
 10. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota Prot. n. 47804 del 01/07/2025, trasmessa e registrata in pari data al protocollo Arpae PG/2025/118224, relativo alla variante di cui all'oggetto;
 11. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
 12. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
 13. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
 - 14. il presente provvedimento deve essere assoggettato a registrazione fiscale da parte del concessionario entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131;**
 15. deve essere inoltrata alla Struttura scrivente tramite PEC all'indirizzo aoorn@cert.arpa.emr.it una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;

16. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
17. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
18. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica e dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini - Area Est

Dott. Stefano Renato de Donato

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale intestata alla Società Ceramica del Conca S.p.a. (P.IVA 00819720400).

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente disciplinare riguarda la **variante alla concessione rilasciata con DET-AMB-2024-2148 del 15/04/2024**. Alla luce della richiesta di variante presentata dalla ditta, la concessione autorizza l'occupazione delle seguenti aree del demanio idrico situate in sponda sinistra del torrente Conca in Comune di San Clemente (RN):

- **Area 1** distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 18 antistante la particella 143 occupata da porzione di un vaso artificiale utilizzato per integrare le necessità idriche legate al ciclo produttivo dello stabilimento industriale, di superficie pari a 2.600,00 m²;
- **Area 2** distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 18 antistante la particella 81 ad uso cortilivo quale pertinenza dello stabilimento industriale di superficie complessiva pari a 8.377,00 m²;
- e **n. 3 scarichi** antistanti le suddette aree così descritti:
 - **S1** interessa complessivamente il demanio idrico per m. 111,05 così distinti:
 - Manufatto per scarico acque n°S1 diametro mm 200 lunghezza m (11,42 + 5,60) fuori alveo;
 - Manufatto per scarico acque n°S1 diametro mm 500 lunghezza m (16,40 + 14,83) fuori alveo;
 - Manufatto per scarico acque n°S1 diametro mm 800 lunghezza m 62,80 fuori alveo che raccoglie anche le acque provenienti dal Comune di San Clemente.
 - **S2** interessa complessivamente il demanio idrico per m. 105,39 così distinti:
 - Manufatto per scarico acque n°S2 diametro mm 800 lunghezza m 42,14 fuori alveo;
 - Manufatto per scarico acque n°S2 diametro mm 600 lunghezza m (3,02 + 1,93) fuori alveo;
 - Manufatto per scarico acque n°S2 diametro mm 500 lunghezza m 8,57 fuori alveo;

- Manufatto per scarico acque n°S2 pozzetto di derivazione di troppo pieno (vedi planimetria e doc. fotografica allegate) fuori alveo;
 - Fosso a cielo aperto preesistente per scarico acque n°S2 lunghezza m 33,96 fuori alveo che raccoglie anche le acque provenienti dai fossi a monte dello stabilimento industriale;
 - Manufatto per scarico acque n°S2 diametro mm 1000 lunghezza m 15,77 fuori alveo che raccoglie anche le acque provenienti dai fossi a monte dello stabilimento industriale.
- **S3** interessa complessivamente il demanio idrico per m. 139,69 così distinti:
 - Fosso a cielo aperto preesistente per scarico acque n°S3 lunghezza m (36,01 + 67,43) fuori alveo che raccoglie anche le acque provenienti dai fossi a monte dello stabilimento industriale;
 - Manufatto per scarico acque n°S3 diametro mm 1000 lunghezza m 14,46 fuori alveo che raccoglie anche le acque provenienti dai fossi a monte dello stabilimento industriale;
 - Fosso a cielo aperto preesistente per scarico acque n°S3 lunghezza m 21,79 fuori alveo che raccoglie anche le acque provenienti dai fossi a monte dello stabilimento industriale.

Tali occupazioni demaniali sono identificate nell'elaborato grafico allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La scadenza della concessione è il **31/12/2036**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
2. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di **€. 4.394,81**

per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

3. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
4. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad **€ 4.394,81**.
5. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, potrà essere integrato in base agli adeguamenti normativi. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.

2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;

9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

In riferimento alla presente variante, il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13 rilasciato dall'**Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile** con nota Prot. n. 47804 del 01/07/2025, trasmessa e registrata in pari data al protocollo Arpae PG/2025/118224 di seguito ed integralmente riportate:

CONDIZIONI GENERALI

1. *L'USTPC-RN si riserva, sin da ora, la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con facoltà di chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo;*
2. *il soggetto richiedente in relazione al presente provvedimento resta assoggettato a tutte le altre eventuali condizioni, anche di natura onerosa, che si dovessero rendere necessarie in applicazioni di disposizioni di legge e/o regolamentari sopraggiunte successivamente al rilascio dello stesso;*
3. *nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal soggetto richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute nel corso o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'USTPC-RN;*
4. *il soggetto richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al*

personale di USTPCRN, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa Agenzia incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;

DURATA

- 5. la durata del presente nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE per autorizzare l'occupazione;*

CONDIZIONI DI USO E MANUTENZIONE

- 6. al di fuori di quanto espressamente autorizzato è vietato apportare modifiche plano-altimetriche alle aree pertinenziali del corso d'acqua ed alle aree appartenenti al demanio idrico dello Stato;*
- 7. al di fuori di quanto espressamente autorizzato nelle aree demaniali ricadenti all'interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal PGRA è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere, e comunque ogni altra opera e/o trasformazione che comporti una riduzione della capacità di invaso e/o un incremento delle condizioni di rischio idraulico;*
- 8. è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale demaniale dall'alveo e dalle fasce pertinenziali contermini alle aree concesse;*
- 9. il soggetto richiedente è tenuto al rispetto delle norme di polizia idraulica di cui agli artt. 93 e segg. del R.D. 523/1904;*
- 10. il soggetto richiedente è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla regolare manutenzione e alla conservazione dell'area demaniale concessa, compresa la gestione della vegetazione e la rimozione delle alberature pericolanti, previa autorizzazione dell'Autorità Idraulica nel rispetto delle norme di polizia idraulica e delle ulteriori normative vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle inerenti allo smaltimento dei rifiuti e alla tutela dell'avifauna;*
- 11. si intendono, nell'ambito delle aree concesse, autorizzati senza preventiva comunicazione i soli lavori di taglio della vegetazione arbustiva spontanea e di raccolta di vegetazione senescente*

e/o caduta;

- 12. l'area non potrà essere recintata in forma permanente ma eventualmente mediante soluzioni facilmente amovibili, né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;*

SICUREZZA

- 13. il nulla osta idraulico non rappresentano garanzia di sicurezza, pertanto, è ad esclusivo carico del soggetto richiedente garantire la sicurezza, sia per la conduzione del cantiere per la realizzazione delle opere autorizzate che per il successivo uso delle opere stesse e dell'area demaniale concessa; il richiedente è consapevole che l'uso di aree e/o la realizzazione di interventi in zone a rischio idraulico espone potenzialmente l'uso delle aree e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. USTPC-RN non è, pertanto, responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, a mero titolo esemplificativo, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali;*
- 14. USTPC-RN non assume, inoltre, alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
- 15. compete, esclusivamente, al soggetto richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dal P.G.R.A., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica e provvedendo ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando il Bollettino di Vigilanza Meteo-Idrogeologica-Idraulica/l'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica emesso dal sistema di allertamento della regione Emilia-Romagna e reperibile presso il portale ufficiale <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone.*

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. il mancato pagamento di due annualità di canone;
- d. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non

disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.